

**COMUNE DI MILANO**  
**SEGRETERIA GENERALE**

**PG 577539/2011**

Del 29/07/2011

DIRETTORE DI SETTORE

(S) DIRETTORE DI SETTORE

29/07/2011

UNIONE DEL COMMERCIO DEL TURISMO  
 DEI SERVIZI E DELLE PROFESSIONI  
 DELLA PROVINCIA DI MILANO  
 SEGRETERIA GENERALE  
 PROT. 302  
 DATA 01/08/11

Milano



## Atti del Comune

Settore Attività commerciali e SIIAP  
 Direzione

**COMUNE DI MILANO**  
**SEGRETERIA GENERALE**

**PG 577539/2011**

Del 29/07/2011

DIRETTORE DI SETTORE

REGISTRO ORDINANZE

SINDACALI 56/2011

Protocollo

**COMUNE DI MILANO**

**ATTIVITÀ COMMERCIALI**

**PG 577539/2011**

Del 29/07/2011

DIRETTORE DI SETTORE

(S) PROT. SEGR.GENERALE

29/07/2011

Milano, 29 LUG. 2011

**Oggetto: Orari ed attività nell'ambito dell'area denominata "Parco delle Basiliche" per il periodo dal 1 agosto al 30 settembre 2011**

### IL SINDACO

- Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
- Vista la deliberazione n. 1887 del 29 luglio 2011 PG 573829/2011, con la quale la Giunta Comunale ha individuato temporaneamente un'area tutelata compresa tra alcune vie cittadine, denominata "Parco delle Basiliche";
- Valutato che tale iniziativa sperimentale si svilupperà dal 1 agosto al 30 settembre 2011;
- Vista la legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6;
- Vista la legge regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- Vista l'ordinanza orari P.G. 874706.050/2003, come successivamente integrata in data 28.4.2005 atti P.G. 410368/2005, recante la disciplina degli orari delle attività di somministrazione nei pubblici esercizi e attività di trattenimento e svago;
- Determinata l'opportunità di tutelare l'ambito monumentale e la quiete dei residenti senza penalizzare coloro che chiedono servizi aggiuntivi nei mesi estivi;
- Rilevato che l'area oggetto dell'intervento è stata oggetto di persistenti richieste di intervento avanzate da parte di residenti ai vari organi di polizia e ad uffici dell'Amministrazione comunale, in relazione a ricorrenti problematiche dovute a rumori molesti, schiamazzi, risse ed altri comportamenti che creano nocumeto alla sicurezza urbana, provocati da gruppi di persone richiamate sul posto anche da esercizi commerciali che, per le caratteristiche di gestione e di generi posti in vendita, ne costituiscono centri di aggregazione, nonché di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- Tenuto conto come, nel caso di specie, l'attività degli esercizi e dei locali in oggetto, in quanto punto di ritrovo di un numero consistente di avventori, che sono soliti stazionare nella pubblica via e sui marciapiedi di fronte ai medesimi, favorisce la concentrazione e l'intrattenimento di gruppi di persone che causano situazioni di reale pericolo, sia per l'incolumità dei cittadini che frequentano l'area in questione, sia per la sicurezza degli abitanti della zona circostante, in particolare nel periodo estivo;
- Ritenuto che la riduzione oraria applicata ad alcune attività ed un maggior controllo delle restanti contribuisce a contenere alcuni fenomeni critici e le

Milano



## Atti del Comune

possibilità di conflitto tra coloro che risiedono e coloro che invece vogliono vivere il contesto;

- Preso atto della condivisione delle misure da adottarsi nel sottoambito denominato "Colonne di San Lorenzo" avvenuta, nel corso della riunione tenutasi presso l'Assessorato alle Attività Produttive, in data 20 luglio 2011, presenti le associazioni di categoria del commercio: EPAM - Associazione Provinciale Milanese Pubblici Esercizi e Confcommercio Lombardia.

### DISPONE

1. Gli orari delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione (pizzerie d'asporto, gelaterie, take away e simili) comprese nell'area denominata "Parco delle Basiliche", sono disciplinati dal capo II dell'ordinanza orari P.G. 874706/2003, salvo che effettuino la vendita per il consumo immediato nei locali dell'azienda o a questi adiacenti. Gli orari delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione comprese nella sopracitata area che effettuano la vendita per il consumo immediato nei locali dell'azienda o a questi adiacenti restano regolamentati dall'art. 3 della Legge Regionale 8/2009.
2. Ai sensi dell'art. 20, dell'ordinanza P.G. 874706.050/2003, come successivamente integrata con ordinanza atti P.G. 410368/2005, gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui dall'art. 18 dell'ordinanza P.G. 874706.050/2003, come successivamente integrata con ordinanza atti P.G. 410368/2005 compresi quelli alla lett. i) del citato art. 18, dovranno terminare la loro attività alle ore 02.00.
3. Ai sensi dell'art. 20, dell'ordinanza P.G. 874706.050/2003, come successivamente integrata con ordinanza atti P.G. 410368/2005, nel sottoambito denominato "Colonne di San Lorenzo" come delineato nella delibera di Giunta Comunale n. 1887 del 29 luglio 2011, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 18 dell'ordinanza P.G. 874706.050/2003, come successivamente integrata con ordinanza atti P.G. 410368/2005, dovranno terminare alle ore 01.30, con conseguente sgombero e chiusura dei locali in modo così da evitare il proseguire dello stazionamento di persone e di avventori dei locali stessi oltre l'orario di chiusura dell'attività.
4. I locali di pubblico spettacolo indicati all'art. 24 dell'ordinanza P.G. 874706.050/2003, come successivamente integrata con ordinanza atti P.G. 410368/2005, mantengono gli orari specificatamente previsti.
5. Le occupazioni di suolo pubblico con tavoli sedie etc. devono rispettare le prescrizioni contenute nelle singole concessioni comunali e, in via generale, quanto disposto dal Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) del Comune di Milano;

Milano

**Atti del Comune**

6. Per il periodo dal 1 agosto al 30 settembre 2011 in tutte le vie indicate nella deliberazione di Giunta Comunale n. 1887 del 29 luglio 2011, anche non soggette a tutela o vincolo ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, è interdetto lo svolgimento di attività commerciali – vendita e somministrazione – su area pubblica in forma itinerante.
7. Le violazioni alle disposizioni e prescrizioni del presente provvedimento saranno punite ai sensi delle vigenti norme, ivi compreso l'art. 17 quater I° comma del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/1931, che prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- o Mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
- o Mediante ricorso innanzi al TAR della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010;

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Si dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato per giorni 15 all'Albo Pretorio del Comune di Milano e reso eseguibile dal giorno 1 agosto 2011.

IL SINDACO  
Giuliano Pisapia

Visto p. IL DIRETTORE DI SETTORE  
Roberto Munarin

IL DIRETTORE DI SETTORE  
Ing. Salvatore Barbara

Responsabile del procedimento: Ing. Salvatore Barbara  
Pratica trattata da: Dott. Mario Bonzi